

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO, NOVELLINI, PETRONIO,  
SCAMARCIO e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1980

#### Riforma dell'organo di vigilanza sulle assicurazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi di inoperatività cui è giunto l'organo di controllo e vigilanza delle attività di assicurazione è ormai tale non solo da rendere incontrollato e incontrollabile il mercato bensì da non attuare le azioni più semplici di intervento con tale organo, tassativamente previste dalle leggi.

Le conseguenze di tale crisi si rilevano in tutta l'ampiezza delle attività del settore: dal rispetto del margine di solvibilità e di altri obblighi a difesa dell'assicurato e del funzionamento del mercato, alla veridicità dei dati per la formazione dei premi e delle tariffe, particolarmente importante per quanto riguarda la responsabilità civile automobilistica; dalla regolarità della vita delle imprese e delle attività di esse, al rispetto delle condizioni di polizza e dei vincoli agli investimenti fissati dalle leggi.

Da ciò conseguono gravi danni a tutti gli operatori seri mentre continuano azioni piratesche di gruppi finanziari di pochi scrupoli; da questi, assicurati, imprese serie e occupati nel settore sono sempre sottoposti al rischio di gravi conseguenze alle loro

attività. Inoltre, questa situazione rende troppo discrezionali gli atti dello stesso potere esecutivo, quale la messa in liquidazione abbastanza casuale di alcune imprese piuttosto che di altre (forse più irregolari) e la concessione di autorizzazioni ad operare a nuove imprese, o ad imprese esistenti in nuovi rami. Ciò perchè non è possibile un sufficiente esame delle capacità ad operare delle imprese, pur richiesto dalle leggi, per mancanza di dati di conoscenza.

La sfiducia nel settore è l'atteggiamento più evidente che consegue a questa situazione. Ciò mentre la legislazione continua, e giustamente, a dare nuovi compiti alla « Direzione generale per le assicurazioni private e di interesse collettivo », dall'albo agenti alle emanande norme sui mediatori di assicurazione (*brokers*), dalle direttive comunitarie per il ramo vita, già emanate dalla CEE, a quelle emanate sulla libertà di stabilimento e sulla coassicurazione.

Particolare rilievo ha l'apertura dei mercati assicurativi nell'ambito CEE per un'efficace azione di vigilanza. È evidente la necessità di una nostra seria presenza nelle

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sedi decisionali CEE, finora molto limitata, se non inesistente, a livello pubblico; altrettanto evidenti sono i bisogni di un rafforzamento dell'attività di vigilanza in una situazione di totale apertura dei mercati della comunità.

Tutte le conseguenze dell'inoperatività dell'attuale organo di vigilanza sono sotto gli occhi di ciascuno da tempo; perciò non ci dilungheremo su di esse.

Sono invece da considerare le cause dell'inoperatività di detto organo. Esse vanno ricondotte: alla mancanza di qualsiasi autorità, per non dire prestigio, della Direzione generale attuale all'interno del Ministero dell'industria; alla mancanza di mezzi e di personale della Direzione stessa sufficienti allo svolgimento dei compiti; ad una organizzazione deresponsabilizzante degli addetti, tutti, al servizio di vigilanza; ad una non adeguata qualificazione del personale.

In relazione a queste cause si sono ricercate le soluzioni, che sottoponiamo alla vostra attenzione ed all'approvazione.

Per ridare prestigio all'organo di vigilanza ci sembra occorra qualcosa di diverso di una semplice Direzione generale. Ciò non solo per la collocazione di esso all'interno del Ministero ma anche per la possibilità di ricercare persone adatte a gestire una così delicata funzione pubblica. La normativa esistente nell'ordinamento burocratico italiano ci fa ritenere che la figura del Segretariato generale sia la più idonea a questa funzione; d'altronde di recente il Governo ha proposto tale istituto per il settore energetico. L'istituzione di un Segretariato generale, così come configurato negli articoli da 1 a 5 di questo disegno di legge, è concepita per ridare autorità all'organo e per ricercare dirigenti adatti alla funzione in una collocazione gerarchica appropriata. Essa è concepita anche in un corretto rapporto di responsabilità col potere politico, sia esecutivo (Ministro) che legislativo. Il Segretariato, perciò, assume tutte le responsabilità verso il potere esecutivo, particolarmente nella persona del Segretario generale, nominato dal Consiglio dei ministri (confrontare articolo 3) così come i direttori degli Uffici (confrontare

articolo 4). Egli interviene in tutte le decisioni con compiti di coordinamento e di responsabilità, anche nella gestione del personale (confrontare articolo 4, ultimo comma) e nella scelta di esso (confrontare articolo 7, comma ultimo). La relazione annuale al Ministro e quella di questo al Parlamento, di cui all'articolo 2, ci sembra pongano nel più corretto rapporto la responsabilità del Segretariato verso l'Esecutivo e di questi verso il Parlamento.

La soluzione qui adottata del Segretariato generale ci sembra la più adatta, tra quelle del nostro ordinamento amministrativo, a rispondere alle esigenze di competenza e di autorità per lo svolgimento della funzione e ad evitare il pericolo, molto diffuso nella amministrazione italiana, di deresponsabilizzazione degli operatori burocratici; che è chiaramente diversa dall'attribuire o meno agli ispettori compiti di polizia giudiziaria.

La soluzione del Segretariato, però, ci sta particolarmente a cuore perchè è l'unica che permetta di mantenere la funzione all'interno dell'amministrazione pubblica normale e di evitare l'accentuazione di un processo (che si va facendo a nostro avviso molto pericoloso per una corretta gestione del potere pubblico e perciò per le istituzioni e per gli interessi della collettività) di moltiplicazione di « corpi separati » dello Stato. Non possiamo tacere che, in sede di proposte sulla vigilanza nelle assicurazioni, è corsa l'idea di un ente autonomo per esercitarla, giustificata dal fatto che la funzione richiede qualifiche tecniche che non si otterrebbero se non con elevate renumerazioni, certo superiori a quelle statali. La nostra proposta si oppone a questa visione; noi riteniamo che le qualifiche tecniche siano condizionate dalla renumerazione solo a livello manageriale (di qui la *ratio* dell'ultimo comma dell'articolo 3) e che per gli altri livelli siano molto più importanti il prestigio della funzione e, soprattutto, la formazione professionale. Perciò proponiamo, negli articoli 6 e 7, una procedura di assunzione del personale di tipo francese, che permetta di scegliere tra coloro che sono stati prima specificamente preparati

per lo svolgimento della funzione e non attraverso semplice concorso per candidati con preparazione generica.

Tuttavia il problema della renumerazione del personale, per una funzione che diviene onerosa in quanto svolta spesso fuori sede e che richiede una specifica preparazione, lo abbiamo posto. Esso ci sembra trovi adeguata soluzione nell'ultimo comma dell'articolo 5, che prevede un'indennità di vigilanza annuale e un'indennità di vigilanza giornaliera (questa solo in caso di missione per attività ispettive), che si aggiungono al trattamento nelle funzioni pubbliche di *routine*. Ciò perchè a nostro avviso non è concepibile, almeno in questa società, che non si riconoscano nella renumerazione le diversità di oneri e di funzioni, neppure all'interno dell'Amministrazione pubblica. L'indennità di vigilanza annuale è d'altronde giustificata dal primo comma dell'articolo 5, che prevede una totale mobilità del personale all'interno del Segretariato attraverso l'istituzione di un ruolo unico per tutti gli uffici.

Il problema organizzativo della funzione è affrontato nell'articolo 4. In esso si prevede l'istituzione di tre Uffici, coordinati dal Segretariato generale e diretti da Direttori generali: quello per studi, programmazione ed affari internazionali; quello per autorizzazioni e liquidazioni; quello per la vigilanza, strettamente intesa. Con questa tripartizione non si è voluto, come mostra l'adozione del ruolo unico, creare compartimenti specializzati ma non comunicanti; anche per evitare ciò, si è voluto adottare la dizione « Ufficio » e non « Direzione generale », come di norma. Si è voluto invece proporre la costituzione di strutture, non rigide, per effettive esigenze.

Il primo Ufficio risponde ad un'esigenza per lo svolgimento della funzione e per gli indirizzi da fornire al mercato, nonchè a quella, di cui si è rilevata l'importanza nel momento di apertura di mercati, di presenza qualificata e informata nelle sedi decisionali internazionali, particolarmente in quelle CEE. La necessità di un Ufficio autorizzazioni e liquidazioni nasce dall'opportunità di avere chiarezza e compiutezza di

giudizio, sotto l'aspetto giuridico ma anche tecnico, in un compito estremamente delicato per le sorti del mercato e per le garanzie agli assicurati.

L'Ufficio per la vigilanza non sembra dover essere illustrato nella sua importanza; esso è l'asse portante di tutta la struttura del Segretariato. È evidente che il secondo ed il terzo Ufficio dovranno avere un interscambio particolarmente serrato di notizie e di attività, anche se ciò è necessario per tutti e tre gli Uffici.

L'adeguamento dei mezzi è affrontato nell'articolo 5, secondo comma, e nell'articolo 10, terzo comma. Nel primo è previsto un adeguamento dell'organico del personale (130 in totale) vicino, anche se in genere al di sotto, a quello esistente negli altri paesi CEE. Nel secondo, si è usata una possibilità insita nel regolamento generale di contabilità dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e nel totale rispetto di esso (1), per ampliare la speditezza nell'acquisizione dei mezzi, che è forse la più grave strozzatura nell'esercizio della funzione pubblica in Italia; ciò aumentando l'autonomia di spesa, per delega, del Segretariato generale e dei direttori generali. Al fine di avere strumenti adeguati è anche inteso l'articolo 9, ove si prevede la possibilità di costituire speciali Commissioni tecniche per lo studio di specifici problemi; si recupera così, correttamente, la funzione degli esperti esterni.

Sempre in materia di strumentazione adeguata all'esercizio della funzione, l'articolo 8 prevede la possibilità da parte del Segretariato di avvalersi: di altri strumenti pubblici, quali quelli presenti presso l'INA (Conto consortile, Fondo vittime della strada, cessioni legali), la Consob (anche se non esplicitamente nominata) e altre pubbliche amministrazioni (Guardia di finanza, ad esempio); di verifiche a monte di ogni interrelazione finanziaria tra società eser-

(1) Si ricorda che l'adozione di questo strumento fu proposta dal Ministro del tesoro nella scorsa legislatura (Senato della Repubblica, disegno di legge n. 733, 2 giugno 1977, art. 2).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centi le assicurazioni e quelle esercenti altre attività, specie finanziarie e fiduciarie. Quest'ultima possibilità è estremamente utile e forse la più penetrante per evitare intrecci finanziari a catena poco chiari e non congrui nè utili all'attività assicuratrice, così come giochi di scatole cinesi che eludano nella sostanza le necessarie coperture dei rischi, pure previste e tassativamente indicate dalle leggi. È forse il caso di ricordare episodi, anche recenti, di passaggi di pacchetti azionari e di partecipazioni incrociate, non ben definiti nella consistenza reale e nella libera disponibilità, oltre, a volte, che nella proprietà; essi hanno permesso di tenere in vita attività assicuratrici le quali non garantivano e non garantiscono l'utente di tali attività. Riteniamo che quella prevista nell'articolo 8 sia una innovazione di notevole rilievo ed utilità per la chiarezza del mercato; l'unica possibile nell'attuale legislazione societaria e in assenza di una legislazione *antitrust*.

La copertura finanziaria del provvedimento (confrontare articolo 10) è ampiamente garantita dal contributo di vigilanza, specifico per la funzione, versato dalle imprese di assicurazione e nella situazione attuale quasi totalmente utilizzato dal Tesoro per altri fini.

Per quanto riguarda le norme di transizione (articoli 11 e 12) è da sottolineare la scelta di evitare il ricorso, per l'attuazione della legge, alla emanazione di un regolamento che troppo spesso finisce col provocare il blocco per lungo tempo dell'operatività delle norme di legge.

I tempi sono ricondotti allo stretto necessario e legati ad una logica: di non interruzione del servizio nel passaggio dall'ordinamento esistente al nuovo; di ampia possibilità di mobilità del personale esistente, con garanzia totale di quanto ac-

quisito, ma nel rispetto del criterio di qualificazione professionale; di mantenimento al Ministro della competenza e dell'onere a regolamentare il necessario al funzionamento del nuovo organo, ma con atto amministrativo semplice che garantisca tempestività quale il decreto ministeriale.

Tutto ciò nella convinzione che quanto da regolamentare non è complesso e di molto innovativo rispetto al normale funzionamento amministrativo nonchè, e soprattutto, alla necessità di una rapida attuazione della legge come emerge dai motivi esposti.

Onorevoli senatori, il disegno di legge qui avanzato è il frutto di una larga riflessione che parte, occorre ricordarlo, da un lavoro di confronto tra tutte le forze politiche costituzionali effettuate durante il 1978-79; questo lavoro è stato qui utilizzato. Riteniamo, perciò, che il problema sia ormai maturo per la soluzione e che l'impostazione adottata qui possa trovare l'accordo più ampio, almeno nelle linee fondamentali. Quel che è però certo, e che crediamo ci trovi tutti d'accordo, è che in questo settore non si può più ritardare una soluzione al problema della vigilanza, pena danni agli assicurati, ai danneggiati (da eventi legati all'auto come a tutti gli altri), alle imprese più serie e in ultima analisi all'economia nazionale particolarmente per le coperture di rischi legati alla produzione. D'altronde va oggi considerato che, in assenza di un efficiente mercato nazionale, gli utenti del rischio assicurativo si rivolgeranno all'estero, o a imprese estere che vengono sempre più ampiamente nel nostro mercato anche a seguito delle direttive CEE. Per questi motivi riteniamo di dovere auspicare una sollecita, quanto approfondita, discussione di questo disegno di legge, aperta a tutti i contributi che gli onorevoli senatori sapranno e vorranno dare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Segretariato generale per le assicurazioni.

Il Segretariato generale per le assicurazioni è l'organo tecnico-ispettivo a mezzo del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza ed il controllo sull'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), costituito ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 305, e su tutte le imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano:

- a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e qualsiasi forma;
- b) l'industria delle riassicurazioni;
- c) le operazioni di capitalizzazione;
- d) la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi corrispondendo utili sulla gestione.

Il Ministro si serve di esso per tutti i compiti pubblici inerenti il settore assicurativo, interni ed internazionali, su cui ha competenza.

## Art. 2.

Al Segretariato generale per le assicurazioni sono demandati i compiti già attribuiti alla Direzione generale ed al ruolo tecnico-ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Segretariato generale per le assicurazioni predispone annualmente per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione previsionale e consultiva sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive di sviluppo del mercato assicurativo nazionale al fine della formazione dei documenti programmatici del Governo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta, anche sulla base della relazione di cui al precedente comma, annualmente al Parlamento una relazione generale sullo stato del settore assicurativo che verrà discussa nelle Commissioni parlamentari competenti.

#### Art. 3.

Al Segretariato generale per le assicurazioni è preposto un segretario generale, il quale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il segretario generale per le assicurazioni può essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con qualunque altra attività.

Il segretario generale fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; ha facoltà di partecipare, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; è membro di entrambe le sezioni della Commissione consultiva di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, e successive modificazioni.

Al segretario generale, oltre alla retribuzione inerente alla qualifica, è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 4.

Il Segretariato generale per le assicurazioni è costituito da: un ufficio studi, programmazione e affari internazionali; un ufficio autorizzazioni e liquidazioni; un ufficio per la vigilanza.

A ciascuno degli uffici di cui al comma precedente è preposto un dirigente a livello di funzione C.

I dirigenti preposti a ciascun ufficio sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere del segretario generale per le assicurazioni.

Agli affari generali e del personale attende direttamente il segretario generale per le assicurazioni coadiuvato da un dirigente a livello di funzione D.

#### Art. 5.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo del Segretariato generale per le assicurazioni, al quale appartiene tutto il personale del Segretariato stesso.

Le dotazioni organiche del ruolo del Segretariato generale per le assicurazioni sono quelle di cui alla tabella allegata alla presente legge, che annulla e sostituisce quanto previsto nella tabella recata nell'allegato II alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Ai dirigenti ed al personale della carriera direttiva e di concetto è attribuita una indennità di vigilanza nella misura determinata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il segretario generale per le assicurazioni; con lo stesso decreto è determinata anche la misura giornaliera della indennità di vigilanza esterna, che compete allorchè si svolge l'attività di cui all'articolo 69 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

#### Art. 6.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'assunzione alle quali-

fiche iniziali delle carriere direttive e di concetto del personale del Segretariato generale per le assicurazioni è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della presente legge stabilirà i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie che formeranno oggetto delle prove di esame scritte e orali, nonchè il numero delle prove scritte ed indicherà i titoli di merito utili e la loro valutazione.

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere in ogni caso compreso e valutato quello conseguito a seguito di frequenza, con esito favorevole, dei corsi di preparazione previsti dal successivo articolo 7.

#### Art. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a bandire concorsi pubblici per la partecipazione a corsi di preparazione alle carriere direttive e di concetto del Segretariato generale per le assicurazioni da tenersi presso una Università degli studi o presso la scuola superiore della pubblica Amministrazione. I corsi avranno una durata minima di sei mesi e massima di nove mesi.

Per ciascun corso di preparazione il numero degli ammessi non potrà superare il doppio del numero dei posti dei ruoli del Segretariato generale che in ciascuna delle predette carriere si prevede di dover coprire nel biennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

Il concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione è per titoli ed è integrato da un colloquio. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della presente legge stabilirà i requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli utili ed i criteri di formazione della graduatoria e disciplinerà la composizione delle commissioni di concorso.

Ai partecipanti ai corsi di preparazione sarà conferita per tutta la durata degli

stessi una borsa di studio il cui importo sarà stabilito con il bando di concorso.

La borsa di studio verrà corrisposta mensilmente su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza delle lezioni.

I corsi di preparazione consisteranno in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie che saranno stabilite, differenzialmente per le funzioni da svolgere nelle singole carriere, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della presente legge.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso ed a coloro che avranno superato gli esami verrà rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi ai posti delle carriere direttive e di concetto del Segretariato generale per le assicurazioni.

Le commissioni di esame previste dal presente articolo e dal precedente articolo 6 sono presiedute dal segretario generale per le assicurazioni.

#### Art. 8.

Il Segretariato generale per le assicurazioni si avvale, anche per il controllo di singole imprese, dei servizi del Conto consortile e del Fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) e può chiedere all'Istituto medesimo notizie, informazioni e specifiche elaborazioni relative alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Il Segretariato generale per le assicurazioni ha facoltà di verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti le assicurazioni, qualora non soggette ad altri organi pubblici di ispezione e vigilanza.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Segretariato generale per le assicurazioni ha diritto di chiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

I dati, le notizie e le informazioni comunque acquisiti dal Segretariato generale nell'esercizio dei compiti istituzionali sono tutelati dal segreto d'ufficio.

## Art. 9.

Il segretario generale per le assicurazioni può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la costituzione di speciali commissioni tecniche per lo studio di specifici problemi.

I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I membri esterni alla amministrazione pubblica hanno diritto ad una diaria e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; tale diaria è determinata nello stesso decreto di nomina.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

## Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene iscritta apposita rubrica intestata a « Segretariato generale per le assicurazioni ».

La rubrica è ripartita secondo le classificazioni per categorie economiche e in spese correnti e in spese in conto capitale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega il segretario generale ad effettuare singoli atti di spesa fino a tre milioni ciascuno e i direttori generali preposti agli uffici fino a un milione di lire per ogni atto.

Ogni semestre saranno presentati dal segretario generale e dai direttori generali i rendiconti delle somme erogate ai sensi del-

l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

All'onere conseguente alla presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio di previsione dello Stato le necessarie variazioni in attuazione della presente legge.

#### Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge:

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dovrà essere nominato il segretario generale per le assicurazioni;

entro i successivi 30 giorni dovranno essere nominati i dirigenti di cui al terzo comma del precedente articolo 3;

entro gli ulteriori 15 giorni, gli attuali appartenenti al ruolo tecnico-ispettivo e al ruolo centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e con un'anzianità non inferiore a due anni possono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di inquadramento nei ruoli del Segretariato generale per le assicurazioni;

entro i successivi 15 giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione del segretario generale per le assicurazioni, determina con proprio decreto il livello di inquadramento di coloro che hanno presentato domanda ai sensi del comma precedente, tenuto conto: del titolo di studio, del grado e dell'anzianità in servizio acquisiti presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, delle attività di carattere tecnico-ispettivo, dei compiti effettivamente svolti presso la detta Direzione generale.

Gli appartenenti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo che non abbiano presentato la domanda nei termini previsti, di cui al presente articolo, o che non accettino l'inquadramento nel ruolo del Segretariato, transitano nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli appartenenti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con anzianità inferiore a due anni possono essere, su domanda, inclusi nel ruolo del Segretariato previa frequenza dei corsi di cui al primo comma dell'articolo 7 o transitare nei ruoli dell'Amministrazione centrale dello stesso Ministero.

#### Art. 12.

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e il ruolo tecnico-ispettivo costituito presso la stessa Direzione sono soppressi e cessano l'attività alla data del decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 11.

La puntuale assegnazione delle competenze agli uffici, le norme di esecuzione dei concorsi e dei corsi per l'accesso alle diverse carriere di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonchè quanto necessario per il funzionamento del Segretariato in attuazione della presente legge sarà regolamentato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

TABELLA

RUOLO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA

Quadro E - *Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	4	Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	11	Ispettore capo	11
		— 15		— 15

*Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente*

Parametro			
530	}	Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) . . .	15
487			
455			
426			
387			
307	}	Ispettore superiore . . .	35
257			
218			
			— 50 —

CARRIERA DI CONCETTO

Ispettore capo aggiunto . . . . .	15
Ispettore principale aggiunto . . . . .	20
Ispettore aggiunto . . . . .	30 (*)
	— 65 —

(\*) N. 5 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco.